



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 9.11.1995

Deliberazione n° 23/95

**OGGETTO: DEFINIZIONE DI UNA NORMA OPERATIVA CONCERNENTE
IL MINIMO DEFLUSSO VITALE IN CORSI D'ACQUA
NATURALI.
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICO- OPERATIVA
E DELEGHE AL SEGRETARIO GENERALE. DELIBERAZIONE**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge 18.5.1989 n° 183 che, all'art. 3, comma 1, lettera i), dispone che "l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art.1 curano in particolare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua e idrica, garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei";

VISTA la legge 4.12.93 n° 493 che, all'art. 12, comma 3, dispone che "in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento a bacini montani, ai torrenti di alta valle e di fondovalle e ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) e m) del comma 3";

VISTA la deliberazione n° 6, in data 06.8.92, con la quale il Comitato Istituzionale ha deliberato una norma operativa e i criteri per l'adeguamento delle concessioni idroelettriche in Valtellina e bacini limitrofi, approvando la regola che definisce il deflusso costante minimo vitale negli alvei per i territori interessati alla ricostruzione ai sensi della legge 102/90, disponendo l'applicazione della stessa accompagnandola con una fase di sperimentazione;

PREMESSO che, la Regione Piemonte con DRG n° 74-45166 del 26.4.95 ha approvato il documento "Criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi



d'acqua da utilizzare nell'esercizio delle funzioni regionali in materia di utilizzazioni idriche e nell'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui alla l.r. 13.4.94, n°5" con il quale ha ufficializzato l'utilizzo di una metodologia per la determinazione del DMV nel territorio regionale;

PREMESSO che, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con atto del Consiglio regionale n°1193/X, del 22.2.1995, recante "Approvazione criteri provvisori di valutazione per l'esame delle domande di concessione e sub concessione di derivazione d'acqua" ha individuato una regola operativa sul DMV da rilasciare per le concessioni nuove e da rinnovare di propria competenza;

PREMESSO che, la Provincia Autonoma di Trento all'interno del Piano Generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche provinciali, approvato e reso esecutivo con D.P.R. del 22.12.86, ha inserito un criterio parametrizzato per la determinazione di una portata minima negli alvei;

PREMESSO che, l'Autorità di bacino, nell'ambito degli studi del Progetto Po, finalizzato all'acquisizione degli elementi conoscitivi per la realizzazione del Piano di bacino, ha inserito un Progetto Speciale "Catasto delle derivazioni d'acqua", in fase di svolgimento che prevede la raccolta per ciascuna Regione delle concessioni in atto al fine di quantificarne il numero, la tipologia, le scadenze, etc., per uno strumento di gestione utile alla razionale pianificazione del settore;

PREMESSO che, l'Autorità di bacino ha ritenuto di dare ampia rilevanza alla trattazione della problematica del DMV, inserendo all'interno del Sottoprogetto "SP 2.1. Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee" e Sottoprogetto "SP 3.1. Bilancio delle risorse idriche", specifiche attività che tengano conto degli effetti producibili dalla presenza di un quantitativo minimo di portata in alveo, per le ricadute benefiche sulla qualità delle acque e sugli ecosistemi, nonché degli effetti sul bilancio per ogni sottobacino;

CONSIDERATO che al Segretario generale, all'uopo designato dal C.I., ai sensi del Decr. Legisl. 12.7.93, n° 275, art. 3, è demandata l'espressione di parere sulle domande di nuove derivazioni e di rinnovo delle stesse nel bacino;

CONSIDERATO che, il Comitato tecnico ha ritenuto opportuno provvedere alla completa trattazione della problematica attraverso uno specifico Progetto speciale, di nuovo inserimento tra gli elementi conoscitivi del Progetto Po, denominato "PS 2.5. Azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei" che si propone di evidenziare, tra l'altro, gli aspetti legati alla compatibilità per le specie ittiche e vegetali;

PRESO ATTO che, diverse amministrazioni del bacino hanno da tempo evidenziato l'esigenza di poter contemperare, attraverso lo strumento della norma operativa, gli utilizzi delle acque con la qualità delle stesse e la fruizione per diversi usi senza che questi impediscano il mantenimento e la valorizzazione degli habitat fluviali



determinando danno alla fauna e alla flora presenti con conseguenze irreversibili per gli ecosistemi;

CONSIDERATO che, alcuni rappresentanti regionali in Autorità di bacino, all'interno delle Sottocommissioni, hanno già manifestato l'opportunità di procedere celermente, nelle forme di una Commissione di studio e di un Progetto speciale, alla presentazione di uno strumento normativo per la problematica in questione;

CONSIDERATO che, alcune Amministrazioni hanno definito norme determinando in maniera differente le regole operative, attraverso approcci legati alle caratteristiche peculiari del territorio di pertinenza;

RITENUTO che non si possa prescindere dalle regole già operative e dalle esperienze presenti in territori estesi del bacino;

RITENUTO che la problematica necessiti di un ampio studio che metta ben in evidenza le interrelazioni tra gli aspetti qualitativi da salvaguardare e il bilancio della risorsa idrica superficiale e gli utilizzi in atto e che la predisposizione di una norma preliminare omogenea di riferimento per l'applicazione del minimo deflusso vitale in alveo alle domande di nuova concessione o di rinnovo delle stesse di competenza regionale (piccole derivazioni) e statale (grandi derivazioni), possa essere perseguita a breve termine attraverso l'istituzione di una Commissione tecnico-operativa apposita, in attesa che studi promossi dall'Autorità di bacino definiscano compiutamente, attraverso norme definitive, l'applicabilità delle procedure;

RITENUTO necessario coordinare e rendere coerenti, nell'intero bacino, i criteri e i metodi di intervento in funzione di una comune strategia di recupero e salvaguardia degli ecosistemi fluviali e di compatibilità dell'uso della risorsa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 17.10.95;

DELIBERA:

ART. 1. E' costituita la Commissione tecnico-operativa per la definizione di una norma operativa concernente il minimo deflusso vitale in corsi d'acqua naturali.

ART. 2. Alla Commissione tecnico operativa compete l'effettuazione delle attività seguenti:


- a) determinare, in attesa del recepimento delle risultanze dello studio di cui al Progetto Speciale suindicato, una norma provvisoria per la quantificazione del minimo deflusso vitale per il rilascio o rinnovo delle concessioni;
- b) definire i possibili indicatori di monitoraggio delle attività da prendere a riferimento nella fase di applicazione preliminare e sperimentale successiva all'adozione della norma provvisoria;



- c) seguire gli sviluppi delle attività previste nel redigendo Progetto speciale "PS 2.5. Azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei" per l'intera durata dell'affidamento.

ART. 3. Il Segretario Generale è delegato a definire la composizione della Commissione tecnico operativa e a nominarne i componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Baratta)

